ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
Ad Indirizzo Musicale
Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)
Tel. 085-87265 - C.F. 90015850671 – C.U. UFDD0C
www.icatri.edu.it - teic834002@istruzione.it - teic834002@pec.istruzione.it

Ai Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito
Al Registro elettronico
Agli Atti
Al Comune di Atri

Oggetto: LEGGE N. 159/2023 e OBBLIGO SCOLASTICO

Si rammenta ai Genitori / Esercenti la responsabilità genitoriale che, come già comunicato nel precedente anno scolastico, la Legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23(cosiddetto "Decreto Caivano"), entrata in vigore il 15 novembre 2023, recante "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*", prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è **l'articolo 12, "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*", sul quale si richiama la massima attenzione dei Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale.**

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica), sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica**).**

Sono state introdotte le novità di seguito specificate.

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12 ,che reca disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione, modificando, fra le altre, il CODICE PENALE in materia di **reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori** (trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio).

  Si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023.

  Il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST),individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge.

  Si richiama l'attenzione sul comma 4:

  *Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi**, **nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo** di istruzione, il **dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.***

È stato introdotto nel Codice Penale l'articolo 570-ter, che prevede:

Firmato digitalmente da NADIA GRAZIANI

- **la <u>reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione</u>** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege)

- **<u>la reclusione fino a un anno</u>** quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico **(assenze ingiustificate per più di quindici giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)**

  Si riporta il suddetto articolo 570-ter
  Art. 570-ter. Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori: "*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,* ***non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,*** *la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.*
  Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ***per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno****".*

I Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti, pertanto, a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare senza indugio.
I docenti di classe e i coordinatori controlleranno le assenze non giustificate degli alunni della propria classe e ne daranno comunicazione all'Ufficio di Segreteria e al Dirigente Scolastico.
Nel caso di assenze senza giustificati motivi per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, il Dirigente Scolastico provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In allegato l'art. 12 della Legge n. 159/2023

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Graziani

Firmato digitalmente da NADIA GRAZIANI